

# Polizza per la Responsabilità Civile professionale

## DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Amissima Assicurazioni S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima.  
Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese tenuto dall'IVASS: 1.00031.

Compagnia: Amissima Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Professionista 2.0"

Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la responsabilità civile che deriva dall'esercizio di un'attività professionale.



#### Che cosa è assicurato?

- ✓ Il Settore A - Area Tecnica, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali e distruzione o danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività professionale di progettista e/o direttore dei lavori, collaudatore indicata in polizza. L'assicurazione si estende alla conduzione dei locali adibiti all'attività, alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale, alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti o collaboratori indicati. È prevista la copertura per attività di consulenze tecniche giudiziali, stragiudiziali, catastali, libero docente, titolare di cattedra universitaria.
- ✓ Il Settore B - Area Economica e Giuridica, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionale assicurata (comprese sanzioni di natura fiscale, multe, ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori a lui imputabili). L'assicurazione si estende ai danni corporali o materiali legati alla conduzione dei locali adibiti all'attività, alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti o collaboratori indicati.

Per entrambi i Settori è possibile assicurare singoli professionisti o studi associati. In quest'ultimo caso, per Assicurato si intendono lo Studio Professionale Associato o la Società fra Professionisti ove ammessa.



#### Che cosa non è assicurato?

Per l'Area Tecnica, l'assicurazione non vale:

- ✗ se al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale assicurata, l'Assicurato non era

- iscritto al relativo albo professionale se previsto;
- ✗ per le perdite patrimoniali dovute a smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore, da furto, rapina e incendio;
- ✗ per le perdite patrimoniali in incarichi di consigliere di amministrazione o sindaco in società o enti;
- ✗ per le perdite patrimoniali dovute ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- ✗ per le perdite patrimoniali da interruzioni attività;
- ✗ per le perdite patrimoniali conseguenti a mancato rispetto di vincoli imposti dalla Pubblica Autorità;
- ✗ per danni o perdite patrimoniali derivanti da errato funzionamento del sistema informativo;
- ✗ per le perdite patrimoniali da inquinamento;
- ✗ per le perdite patrimoniali conseguenti a responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008 e del D. Lgs. 196 del 2003;
- ✗ in caso di dolo dell'Assicurato;
- ✗ responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie;
- ✗ se i lavori non rientrano nelle proprie competenze;
- ✗ se i lavori sono eseguiti da impresa dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- ✗ per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia;
- ✗ per i danni da furto e a cose altrui o derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dal lui detenute; per i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore; per i danni da maremoti o movimenti tellurici;
- ✗ per i danni all'ambiente.

Per quanto riguarda l'Area Economica e Giuridica, l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali:

- ✗ da smarrimento/distruzione/deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore, furto, incendio;
- ✗ derivanti dalla sottoscrizione di certificazione dei bilanci delle Società per azioni quotate in borsa;
- ✗ per incarichi di consigliere di amministrazione;
- ✗ conseguenti ad omissioni nella stipula/modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento premi;

- ✘ conseguenti all'attività svolta in proprio da collaboratori e sostituti dell'Assicurato;
- ✘ causa del provvedimento di sospensione dall'Albo Professionale comminato dagli Organi Competenti;
- ✘ derivanti da errato funzionamento del sistema informativo;

Inoltre, non vale per:

- ✘ i casi di dolo dell'Assicurato;
- ✘ i casi in cui, al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto al relativo Albo Professionale;
- ✘ responsabilità derivante da nanotecnologie.

- ! il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ! le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività indicate in polizza.

Se l'Assicurato non è persona fisica, non sono considerati terzi:

- ! il legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore, persone che si trovino con loro nel rapporto di cui al secondo punto;
- ! le società e/o persone giuridiche in cui l'Assicurato sia legale rappresentante, consigliere di amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.



### Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono previsti i seguenti limiti; non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- ! le persone cui compete la qualifica di Assicurato;



### Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre nel territorio di tutti i Paesi europei.



### Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza.



### Quando e come devo pagare?

Devi pagare al rilascio della polizza, ha durata annuale ed è comprensivo di imposte. Puoi pagare tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750 euro). Il prodotto è a regolazione del premio, pertanto a determinate condizioni sarà necessario pagare un premio aggiuntivo al termine dell'anno assicurativo o della minor durata del contratto.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di decorrenza della polizza oppure dalla data del pagamento del premio e si rinnova automaticamente di anno in anno in assenza di disdetta del contraente che deve manifestare tale volontà con disdetta a mezzo raccomandata A/R alla Compagnia o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a mezzo P.E.C. all'indirizzo [disdette@pec.amissima.it](mailto:disdette@pec.amissima.it) almeno trenta giorni prima della scadenza. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 c.c..



### Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto ad ogni scadenza annuale inviando una raccomandata A/R alla Compagnia o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a mezzo P.E.C. all'indirizzo [disdette@pec.amissima.it](mailto:disdette@pec.amissima.it) almeno trenta giorni prima della scadenza.